Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

(giudice unico)

18 dicembre 2015 *

«Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione — Rapporto di valutazione per il 2012 — Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi — Non luogo a statuire»

Nella causa F-9/14,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi dell'articolo 270 TFUE,

Carlo De Nicola, membro del personale della Banca europea per gli investimenti, residente in Strassen (Lussemburgo), rappresentato da L. Isola e G. Isola, avvocati,

ricorrente,

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata da G. Nuvoli e F. Martin, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (giudice unico),

giudice: E. Perillo,

cancelliere: W. Hakenberg

vista la fase scritta del procedimento,

visto l'articolo 62 del regolamento di procedura,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 1º febbraio 2014, il sig. De Nicola chiede, in particolare, in primo luogo, l'annullamento della decisione del comitato per i ricorsi (in prosieguo: il «comitato per i ricorsi») della Banca europea per gli investimenti (BEI o in prosieguo: la «Banca») del 23 ottobre 2013, di rigetto del suo ricorso interno diretto all'annullamento e alla modifica del suo rapporto di valutazione per l'anno 2012, in secondo luogo, l'annullamento del

* Lingua processuale: l'italiano.

rapporto di valutazione per l'anno 2012 (in prosieguo: il «rapporto di valutazione per il 2012»), in terzo luogo, l'annullamento di «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti», in quarto luogo, la condanna della BEI a risarcirlo dei danni materiali e morali che egli ritiene di aver subito, e, in quinto luogo, in subordine, la constatazione delle molestie psicologiche di cui sarebbe stato vittima.

Contesto normativo

2 Il contesto normativo della presente causa è sostanzialmente identico a quello di due altre cause che vedevano opposti il ricorrente e la BEI e che avevano ad oggetto, in particolare, due rapporti di valutazione del ricorrente, ossia le cause iscritte al ruolo con i numeri F-55/08 e F-59/09. La prima causa ha dato luogo alla sentenza del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159) – parzialmente annullata su impugnazione, con rinvio dinanzi al Tribunale, dalla sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205) – e successivamente, su rinvio, alla sentenza dell' 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, in prosieguo: la «sentenza F-55/08 RENV»). La seconda causa ha dato luogo alla sentenza dell'8 marzo 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, EU:F:2011:19) – parzialmente annullata su impugnazione, con rinvio dinanzi al Tribunale, dalla sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI (T-264/11 P, EU:T:2013:461) – e, su rinvio, alla sentenza del 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, in prosieguo: la «sentenza F-59/09 RENV»).

3 Il regolamento del personale della Banca, nella versione in vigore all'epoca dei fatti (in prosieguo: il «regolamento del personale»), all'articolo 22 prevede che: «[o]gni membro del personale è soggetto ad una valutazione annuale che gli viene comunicata [e che l]a procedura da seguire per procedere a tale valutazione è stabilita con decisione interna. (…)».

4 Una nota al personale attinente all'esercizio di valutazione per l'anno 2012, è stata diffusa con comunicazione al personale del 5 dicembre 2012. In allegato alla suddetta nota al personale compare, in particolare, la guida per la procedura di valutazione per il 2012 (in prosieguo: la «guida per il 2012»).

5 Il contesto normativo include altresì la comunicazione al personale in data 8 aprile 2013, con la quale la Banca ha informato il personale dei termini fissati per la presentazione dei ricorsi contro i rapporti di valutazione per il 2012 e ha portato a conoscenza dello stesso le «[l]inee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi riguardante le funzioni da SC a K» (in prosieguo: le «linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi»).

6 Le linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi prevedono, al punto 2, che nel caso in cui i membri del personale non siano d'accordo con la propria valutazione annuale, essi «devono esporre le loro obiezioni e i loro commenti nel loro documento di valutazione del rendimento disponibile in linea e presentare altresì per iscritto, separatamente, una richiesta di riesame al direttore del dipartimento o al direttore generale entro un mese a partire dalla comunicazione del foglio paga (...)».

7 Il punto 3 delle linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi prevede, inoltre, che, «appena possibile, dopo che è stata ricevuta la domanda scritta di riesame di cui al punto 2, ha luogo un colloquio con il direttore [del dipartimento] [o] il direttore generale, non necessariamente alla presenza del valutatore [del membro del personale]» e che «il direttore [del dipartimento] [o] il direttore generale deve notificare per iscritto la propria decisione al membro del personale nel termine di un mese dalla data in cui ha ricevuto la richiesta scritta di riesame (...)».

8 Il punto 4 delle linee guida relative alla procedura di ricorso dinanzi al comitato per i ricorsi prevede infine che, qualora, dopo la richiesta scritta di riesame, voglia proseguire il procedimento per contestare il rapporto di valutazione, il membro del personale «[può] presentare un ricorso interno

dinanzi al [comitato per i ricorsi], nel termine di un mese a partire dalla notifica della decisione relativa alla sua richiesta scritta di riesame (…)». A tal fine, il ricorso interno deve essere presentato nel modo più completo possibile, il punto 4, sub i), delle linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi prevedendo infatti che il ricorso interno deve contenere «le ragioni e lo scopo perseguito dalla contestazione della valutazione, compresi i fatti precisi sui quali il [comitato per i ricorsi] sarà chiamato a presentare una conclusione e/o una raccomandazione».

9 Il punto 12 delle linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi prevede che il suddetto comitato è competente a:

«i) annullare il rapporto di valutazione di un membro del personale o talune affermazioni contenute nel formulario di valutazione e/o

ii) modificare il voto finale che esprime il merito e che risulta dalla valutazione globale del rendimento dell'[autore del ricorso interno]».

10 L'articolo 41 del regolamento del personale, che è formulato nei termini seguenti:

«Tutte le controversie di carattere individuale tra la Banca e i membri del suo personale sono sottoposte alla Corte di giustizia [dell'Unione europea]

(…)».

Fatti

11 Il ricorrente è stato assunto dalla BEI il 1º febbraio 1992. All'epoca dei fatti che rilevano nella presente causa, egli era inquadrato nella funzione E e lavorava alla divisione «Analisi dei paesi e del settore finanziario», del dipartimento degli affari economici della direzione delle operazioni al di fuori dell'Unione europea e dei paesi candidati della Banca.

12 Nel rapporto di valutazione per il 2012, i superiori gerarchici del ricorrente hanno giudicato che il suo rendimento era stato conforme alla maggior parte delle attese, tuttavia con aspetti che necessitavano di miglioramenti (voto C), e gli hanno accordato un bonus di EUR 2 320.

13 Nel marzo 2013 la BEI ha pubblicato l'elenco delle promozioni approvate in esito all'esercizio di valutazione relativo all'anno 2012 (in prosieguo: le «decisioni di promozione del marzo 2013»). Il nome del ricorrente non compariva in detto elenco.

14 Il 3 luglio 2013 il ricorrente ha adito il comitato per i ricorsi, chiedendo, in primo luogo, a tale comitato di valutare nuovamente il suo rendimento, di constatare che il rapporto di valutazione per il 2012 non era stato obiettivo, giusto ed equo e che aveva dovuto lavorare in condizioni anormali che erano la prosecuzione delle condizioni che aveva dovuto fronteggiare dal 1993, in secondo luogo, di constatare che la guida per il 2012 non spiegava qual è il rendimento necessario per ottenere il voto corrispondente, in terzo luogo, di annullare il rapporto di valutazione per il 2012 e di assegnargli uno dei due voti più alti, in quarto luogo, di emanare una raccomandazione affinché egli ottenga una promozione con ricostruzione della carriera, in quinto luogo, di suggerire un aumento del suo bonus quale conseguenza logica delle altre sue conclusioni, in sesto luogo, di riconoscere che, già nella fase dell'investitura del comitato per i ricorsi, la procedura dinanzi a tale comitato non si era svolta equamente, in settimo luogo, di aver accesso alla registrazione dell'audizione del 19 settembre 2013 dinanzi al comitato per i ricorsi (in prosieguo: il «ricorso interno del 3 luglio 2013»).

15 Con decisione del 23 ottobre 2013 il comitato per i ricorsi ha respinto il ricorso interno del 3 luglio 2013, per il fatto, in particolare e in primo luogo, che non sussistevano anomalie riguardo alla procedura di valutazione, in secondo luogo, che «due degli obiettivi [del ricorrente] non [erano] stati raggiunti [e che] di conseguenza la Banca non [aveva] commesso un errore manifesto nell'assegnargli il voto [C]», e, in terzo luogo, che «non avendo ricevuto nel 2012 un voto corrispondente ad un [rendimento eccezionale] o [ottimo rendimento] [il ricorrente] non [era] promovibile» (in prosieguo: la «decisione controversa del comitato per i ricorsi»).

16 Il 1º febbraio 2014 il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

Procedimento

17 Il 16 settembre 2013 il Tribunale dell'Unione europea ha pronunciato le sentenze in tre cause che vedevano opposti il ricorrente e la BEI, vale a dire la sentenza De Nicola/BEI (T-264/11 P, EU:T:2013:461), la sentenza De Nicola/BEI (T-418/11 P, EU:T:2013:478) e la sentenza De Nicola/BEI (T-618/11 P, EU:T:2013:479). Il Tribunale dell'Unione europea ha così annullato, rispettivamente, le sentenze dell'8 marzo 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, EU:F:2011:19), del 28 giugno 2011, De Nicola/BEI (F-49/10, EU:F:2011:93), e del 28 settembre 2011, De Nicola/BEI (F-13/10, EU:F:2011:161). Di queste ultime cause, la prima è stata rinviata dinanzi al Tribunale, mentre le ultime due sono state decise direttamente dal Tribunale dell'Unione europea.

18 Il 25 febbraio 2014, a seguito dell'udienza di discussione in un'altra causa che vedeva opposti il ricorrente e la BEI – iscritta al ruolo con il numero F-52/11, la quale ha dato luogo alla sentenza dell' 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243; in prosieguo: la «sentenza F-52/11») – le parti hanno dato il loro assenso affinché il Tribunale, alla luce segnatamente delle tre sentenze pronunciate il 16 settembre 2013 dal Tribunale dell'Unione europea e menzionate al punto precedente, procedesse ad un tentativo di composizione amichevole delle nove cause che a tale data erano pendenti e che li vedevano opposti, ossia, oltre alla presente causa, le cause iscritte al ruolo con in numeri F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12 e F-104/13.

19 Il tentativo di composizione amichevole si è svolto dal 25 febbraio al 18 giugno 2014. Nel corso di tale periodo il giudice relatore ha incontrato i rappresentanti della Banca in quattro occasioni, rispettivamente in data 14 marzo, 25 marzo, 10 aprile e 23 maggio 2014, e ha tenuto una riunione in videoconferenza con l'avvocato del ricorrente il 16 giugno 2014. Con lettera in data 18 giugno 2014 quest'ultimo ha comunicato alla cancelleria del Tribunale che, da parte sua, considerava concluso il tentativo di composizione amichevole. Il Tribunale ne ha constatato il fallimento nel resoconto del 4 luglio 2014.

20 La procedura scritta nella presente causa si è chiusa il 15 luglio 2014.

21 L'11 novembre 2014 il Tribunale ha pronunciato le sentenze F-52/11 F-55/08 RENV e, il 18 novembre 2014, il Tribunale ha altresì pronunciato la sentenza nella causa F-59/09 RENV. Nelle ultime due cause il Tribunale si è pronunciato a seguito delle sentenze di annullamento e di rinvio da parte del Tribunale dell'Unione europea, rispettivamente del 27 aprile 2012, (De Nicola/BEI, T-37/10 P, EU:T:2012:205) e del 16 settembre 2013 (De Nicola/BEI, T-264/11 P, EU:T:2013:461).

22 Con lettera in data 31 dicembre 2014 il ricorrente ha presentato un'istanza di ricusazione di tutti i membri della Prima Sezione del Tribunale, nelle cause iscritte al ruolo con i numeri F-45/11, F-128/11, F-37/12 e F-82/12, nonché un'istanza di ricusazione riguardante un altro membro del Tribunale.

23 Allo stesso tempo, con tre atti d'impugnazione pervenuti in cancelleria, rispettivamente, i primi due il 31 dicembre 2014 e, il terzo, l'11 gennaio 2015, il ricorrente ha adito il Tribunale dell'Unione europea con una prima impugnazione, iscritta al ruolo con il numero T-848/14 P, diretta contro la sentenza F-55/08 RENV, con una seconda impugnazione, iscritta al ruolo con il numero T-849/14 P, diretta contro la sentenza F-59/09 RENV, e con una terza impugnazione, iscritta al ruolo con il numero T-10/15 P, diretta contro la sentenza F-52/11.

24 Con decisione in data 1° giugno 2015 il presidente del Tribunale ha respinto le istanze di ricusazione presentate dal ricorrente.

25 Con lettera della cancelleria in data 3 luglio 2015, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il Tribunale ha interrogato le parti circa un'eventuale sospensione della causa fino alla pronuncia della decisione definitiva nelle cause su impugnazione pendenti dinanzi al Tribunale dell'Unione europea e iscritte al ruolo con i numeri T-848/14 P, T-849/14 P e T-10/15 P.

26 Con lettera in data 5 luglio 2015 il ricorrente si è opposto alla ventilata sospensione, sostenendo in particolare che «nei confronti dell'intero collegio è tuttora pendente il procedimento di ricusazione, atteso che l'apodittica ordinanza del presidente del [Tribunale] è stata tempestivamente impugnata dinanzi al [Tribunale dell'Unione europea]». Il ricorrente aveva, infatti, presentato in pari data quattro impugnazioni iscritte a ruolo, con i numeri T-377/15 P, T-378/15 P, T-379/15 P et T-380/15 P, dirette a contestare dinanzi al Tribunale dell'Unione europea il rigetto delle sue istanze di ricusazione, impugnazioni che sono state respinte con ordinanze del 29 ottobre 2015 (De Nicola/BEI, T-377/15 P, EU:T:2015:851, De Nicola/BEI, T-378/15 P, EU:T:2015:852, De Nicola/BEI, T-379/15 P, EU:T:2015:853, De Nicola/BEI, T-380/15 P, EU:T:2015:854) in quanto manifestamente irricevibili. Con lettera in data 6 luglio 2015, la BEI ha invece comunicato al Tribunale di non avere osservazioni da presentare riguardo all'ipotizzata sospensione.

27 Con lettera della cancelleria del Tribunale in data 10 settembre 2015, le parti sono state convocate all'udienza di discussione fissata per il 30 settembre 2015 e, ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, esse sono state altresì invitate a comunicare le loro osservazioni riguardo all'eventuale rimessione della presente causa al giudice relatore in veste di giudice unico.

28 Con lettera in data 17 settembre 2015 il ricorrente si è opposto alla rimessione della presente causa al giudice unico. La BEI ha invece risposto, con lettera in pari data, di non avere alcuna osservazione da presentare a tal proposito.

29 Con lettere del 19 e del 24 settembre 2015, rispettivamente, i rappresentanti delle parti hanno comunicato al Tribunale, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che non avrebbero assistito all'udienza di discussione.

30 Il 21 settembre 2015 il Tribunale dell'Unione europea ha emesso le tre ordinanze De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) e De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), con le quali ha respinto, rispettivamente, le impugnazioni proposte dal ricorrente avverso le sentenze F-52/11, F-59/09 RENV e F-55/08 RENV, in quanto in parte manifestamente infondate e in parte manifestamente irricevibili.

31 Con lettera della cancelleria in data 23 settembre 2015 è stato comunicato alle parti che la Prima Sezione del Tribunale aveva deciso che la presente causa poteva essere giudicata dal giudice relatore in veste di giudice unico. Tale decisione è stata adottata alla luce, in particolare, delle ordinanze emesse su impugnazione dal Tribunale dell'Unione europea in data 21 settembre 2015 e menzionate al punto precedente.

32 Il 18 novembre 2015 il Tribunale ha chiuso la procedura orale nella presente causa, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Conclusioni delle parti

33 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione controversa del comitato per i ricorsi;

— annullare il rapporto di valutazione per il 2012;

— annullare tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti tra cui le decisioni sulle promozioni pubblicate nel marzo 2013;

— annullare la guida per il 2012;

— in subordine, constatare le molestie psicologiche di cui è stato vittima;

— condannare la BEI al risarcimento di diversi danni materiali e morali;

— disporre taluni mezzi istruttori;

— condannare la BEI alle spese.

34 La BEI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso come irricevibile e/o infondato;

— condannare il ricorrente alle spese.

In diritto

Sulle conclusioni dirette all'annullamento della decisione del comitato per i ricorsi

Argomenti delle parti

35 Il ricorrente contesta la decisione controversa del comitato per i ricorsi sollevando un motivo relativo all'ampiezza dei poteri e al ruolo del suddetto comitato. Egli afferma, a tal proposito, che il comitato dei ricorsi si sarebbe limitato a verificare la mancanza di un errore manifesto di valutazione nel rapporto di valutazione per il 2012, senza esercitare le prerogative che gli sono proprie, vale a dire quelle di poter procedere a un controllo completo del rapporto di valutazione contestato. Il ricorrente solleva inoltre un secondo motivo relativo al rifiuto del comitato per i ricorsi di esaminare la mancanza di «serenità ed obiettività» della valutazione di cui è stato oggetto.

36 La Banca afferma, in primo luogo, che il comitato per i ricorsi avrebbe esercitato il suo potere di controllo completo, prova ne è il fatto che esso ha considerato raggiunto uno degli obiettivi che erano stati assegnati al ricorrente, discostandosi così dal rapporto di valutazione per il 2012. In ogni caso, la possibilità di esercitare un controllo completo sarebbe subordinata all'esistenza di un errore di valutazione da parte dei valutatori e all'esistenza di un'eventuale incoerenza del rapporto di valutazione, incoerenza che il ricorrente non avrebbe provato. In secondo luogo, la BEI sostiene che la domanda di annullamento della procedura di valutazione per il 2012 contenuta nel ricorso interno del ricorrente del 3 luglio 2013 non era stata sufficientemente motivata ed essa concorda con l'opinione in tal senso del comitato per i ricorsi.

Giudizio del Tribunale

37 Occorre ricordare che il Tribunale dell'Unione europea ha considerato, in particolare nell'ambito delle molteplici cause De Nicola/BEI riguardanti i rapporti di valutazione di quest'ultimo (v., in particolare, sentenze del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI, T-37/10 P, EU:T:2012:205 e del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T-618/11 P, EU:T:2013:479, già citate), che la possibilità, per il comitato per i ricorsi, di annullare ogni affermazione contenuta nel rapporto di valutazione di un agente della Banca, implica che il suddetto comitato «è competente a riesaminare la fondatezza di ciascuna di tali affermazioni prima di censurarla[; l]a portata di tale competenza eccede quindi chiaramente il mero potere di controllo di legittimità e di annullamento del dispositivo di un atto, nei limiti in cui essa include la possibilità di annullare anche i motivi che giustificano l'adozione del suo dispositivo, qualunque sia la loro importanza nell'economia della motivazione del citato atto» (sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI, T-37/10 P, EU:T:2012:205, punto 41).

38 Tale potere di controllo completo del comitato per i ricorsi è confermato dalla competenza che gli è espressamente riconosciuta dal punto 12 delle linee direttrici relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi, di «modificare il voto finale che esprime il merito e che risulta dalla valutazione globale del rendimento dell'[autore del ricorso interno]». Infatti, una modifica del voto dell'interessato implica che tale comitato controlli in modo dettagliato tutte le valutazioni dei meriti, che compaiono nel rapporto contestato, relativamente all'esistenza di eventuali errori di valutazione, di fatto o di diritto, e che esso possa, se necessario, sostituirsi al valutatore per procedere ad una nuova valutazione di tali meriti (v., in questo senso, sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T-618/11 P, EU:T:2013:479, punto 37).

39 È del pari importante sottolineare che tale constatazione riguardante la portata del potere del comitato per i ricorsi è altresì corroborata delle norme procedurali previste espressamente a tal proposito dalle linee direttrici relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi. In particolare, il punto 4, sub i), delle suddette linee guida, da un lato, prevede che il ricorso interno dell'interessato deve, anzitutto, contenere i «fatti precisi» sui quali il comitato per i ricorsi sarà chiamato a presentare una conclusione e/o una raccomandazione e quelli sui quali, eventualmente, si avranno testimonianze e prevede, dall'altro lato, la tenuta di un'udienza. Tali norme procedurali consentono, quindi, una nuova valutazione completa dei fatti rilevanti all'origine della valutazione dei meriti dell'autore del ricorso interno, in particolare a seguito di un'udienza e con l'intervento di testimoni (sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T-618/11 P, EU:T:2013:479, punto 38).

40 Sempre a tal proposito, il giudice dell'Unione ha anche sottolineato, in particolare riferendosi agli organi interessati della Banca, che pur se il comitato per i ricorsi può annullare tutta la procedura di valutazione annuale e chiedere al valutatore interessato un nuovo esercizio di valutazione, è pur vero che si tratta di una mera facoltà che completa il potere di cui dispone il comitato per i ricorsi, ossia di «procedere esso stesso ad una [nuova] valutazione dei meriti dell'interessato» (sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T-618/11 P, EU:T:2013:479, punto 38).

41 In definitiva, secondo il Tribunale dell'Unione europea «(…) [il] comitato [per i ricorsi] detiene un potere di controllo completo che l'autorizza a sostituire le proprie valutazioni a quelle previste nel (…) rapporto [di valutazione contestato], potere che non può, da parte sua, vantare il Tribunale (…); infatti, l'errata rinuncia da parte del comitato per i ricorsi ad un siffatto controllo completo equivale a sottrarre all'interessato un'istanza di controllo prevista dalla normativa interna della BEI e gli arreca quindi pregiudizio, di modo che [tale rinuncia] deve poter essere soggetta al controllo del giudice di primo grado» (v. sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI, T-37/10 P, EU:T:2012:205, punti 46 e 49).

42 Essendo questa la portata del potere e del dovere di controllo del comitato per i ricorsi, si deve ora verificare se, nella presente causa, siffatto comitato abbia pienamente e correttamente esercitato le sue prerogative di controllo allorché ha esaminato il ricorso interno del 3 luglio 2013.

43 A tal proposito, occorre in primo luogo ricordare che nel suo ricorso interno del 3 luglio 2013 il ricorrente ha rivolto al comitato per i ricorsi le seguenti domande: valutare nuovamente il suo rendimento, constatare che il rapporto di valutazione per il 2012 non è stato obiettivo, giusto ed equo, e che aveva dovuto lavorare in condizioni anormali nonché annullare il rapporto di valutazione per il 2012 e attribuirgli uno dei due migliori voti possibili.

44 Orbene, dagli atti di causa risulta che il comitato per i ricorsi non ha debitamente esaminato la domanda diretta all'annullamento del rapporto di valutazione per il 2012, omettendo così di esercitare le prerogative che gli sono state espressamente conferite dalle linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi. Per tale fatto, e quindi a causa di tale omissione, il comitato per i ricorsi ha privato il ricorrente di un'istanza di controllo sulla validità e sulla fondatezza del suo rapporto di valutazione per il 2012, istanza di controllo alla quale egli aveva invece pienamente diritto in base alla pertinente normativa della BEI summenzionata (v. punto 41 della presente sentenza).

45 A tal proposito, risulta anzitutto dalla lettura della decisione controversa del comitato per i ricorsi che quest'ultimo ha organizzato le risposte alle diverse domande del ricorrente, contenute nel suo ricorso interno del 3 luglio 2013, raggruppandole essenzialmente in tre distinte parti: la prima intitolata «sulla domanda di annullare la procedura di valutazione 2012»; la seconda intitolata «sulla domanda di migliorare il voto dell'[autore del ricorso interno]», e la terza intitolata «sulla domanda di promozione alla funzione D».

46 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la prima delle tre parti menzionate al punto precedente, occorre constatare che la formulazione della sua rubrica «sulla domanda di annullare la procedura di valutazione» non corrisponde affatto alla domanda presentata dal ricorrente nel ricorso interno del 3 luglio 2013, vale a dire la domanda specifica rivolta al comitato per i ricorsi «di annullare il rapporto di valutazione [per il 2012]».

47 Tale prima parte della decisione controversa del comitato per i ricorsi è così formulata: «(…) [o]ltre al fatto che tale domanda del sig. De Nicola non è motivata, il comitato non ravvisa alcuna anomalia che possa condurlo a prevedere di annullare [il merito della procedura di valutazione per l'anno 2012]». Il comitato per i ricorsi prosegue riferendosi alla «forma della procedura di valutazione (…)» e conclude affermando che «[non si può] ravvisare una qualsivoglia anomalia, ragion per cui tale domanda [del ricorrente] è respinta».

48 Tenuto conto della risposta data del comitato per i ricorsi alla domanda di annullamento del rapporto di valutazione per il 2011 presentata dal ricorrente, si deve necessariamente costatare che, indipendentemente dal fatto di sapere se la riformulazione della domanda del ricorrente effettuata dal comitato per i ricorsi possa considerarsi amministrativamente ammissibile, tale risposta recante rigetto non è sufficientemente motivata, giacché il comitato per i ricorsi ha omesso di prendere posizione sulle molteplici censure e sui molteplici argomenti fatti valere dal ricorrente nel suo ricorso interno del 3 luglio 2013. Risulta, infatti, dal testo della decisione controversa del comitato per i ricorsi che le censure sollevate dal ricorrente sono state analizzate, peraltro solo parzialmente, nell'ambito della seconda parte della decisione di cui trattasi, dedicata alla domanda di miglioramento del voto del ricorrente, e che esse non sono state esaminate nell'ottica di un eventuale annullamento del rapporto di valutazione per il 2012, come richiesto dal ricorrente. Ad esempio, al punto 4.4 del ricorso interno del 3 luglio 2013 il ricorrente espone, segnatamente, un elenco di compiti che avrebbe svolto e che non sarebbero stati presi in considerazione nel rapporto di valutazione per il 2012. Il comitato per i ricorsi non si è pronunciato su tali fatti precisi e neppure su altri fatti che compaiono nel ricorso interno del 3 luglio 2013 come motivi di annullamento dedotti dal ricorrente (v., in questo senso, sentenza del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI, F-55/13).

49 Per di più, il Tribunale constata che il comitato per i ricorsi ha espressamente precisato, a varie riprese, che «[il comitato per i ricorsi] può modificare un voto solo se la valutazione che esso esprime è viziata da un errore manifesto che ne giustifichi la modifica», che «il [ricorrente] non mette il comitato [per i

ricorsi] in condizione di valutare se la Banca abbia commesso un errore manifesto nella sua valutazione che permetta, se del caso, di modificare il voto finale che esprime il merito» e, infine, che «la Banca non ha commesso un errore manifesto assegnandogli il voto [rendimento conforme alla maggior parte delle attese, tuttavia con aspetti che necessitano di miglioramenti]».

50 Risulta quindi dai termini della decisione controversa del comitato per i ricorsi che quest'ultimo ha ritenuto che il proprio controllo sul rapporto di valutazione per il 2012 non potesse andare oltre la ricerca di un errore manifesto di valutazione da parte della Banca.

51 In tali circostanze, si deve necessariamente constatare che il comitato per i ricorsi, debitamente adito dal ricorrente con il ricorso interno del 18 luglio 2012 contenente «fatti precisi» a sostegno della domanda di annullamento del suo rapporto di valutazione per il 2011, non ha né esaminato detta domanda specifica né ha preso posizione, vuoi per respingere vuoi per confermare, su i diversi fatti precisi seguitati a tal fine dal ricorrente, rinunciando pertanto ad esercitare il suo potere di controllo completo, un potere cioé che, come risulta dal punto 37 della presente sentenza, include anche il potere di annullare i motivi che giustificano l'adozione del dispositivo di tale rapporto (v., in questo senso, sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T-618/11 P, EU:T:2013:479, punti 37 e 43).

52 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve pertanto annullare la decisione controversa del comitato per i ricorsi, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi dedotti a questo riguardo dal ricorrente né pronunciarsi sulle conclusioni riguardanti l'adozione di mezzi istruttori. Infatti, in considerazione, da un lato, degli elementi del fascicolo e, dall'altro, dei motivi di annullamento di cui alla presente sentenza, tali misure non presentano un'utilità ai fini della soluzione della controversia.

53 Inoltre, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, in via incidentale e «al solo fine di pervenire all'annullamento degli atti impugnati», l'accertamento dell'attività di mobbing messa in atto nei suoi confronti. Poiché il Tribunale ha annullato la decisione controversa del comitato per i ricorsi, non vi è, in ogni caso, luogo ad accogliere la domanda del ricorrente vertente sull'accertamento summenzionato, giacché spetta alla BEI adottare le misure di esecuzione della presente sentenza e investire nuovamente il comitato dei ricorsi del ricorso interno del 3 luglio 2013, affinché il comitato per i ricorsi possa pronunciarsi, nella pienezza dei propri poteri, sul rapporto di valutazione per il 2012.

Sulle conclusioni dirette all'annullamento del rapporto di valutazione per il 2012

54 Senza che sia necessario esporre a tal proposito gli argomenti formulati dalle parti in causa, è sufficiente ricordare che, secondo la giurisprudenza costante del giudice dell'Unione in materia, l'annullamento di una decisione del comitato per i ricorsi è idonea, sul piano amministrativo, a procurare un vantaggio all'autore del ricorso interno dinanzi al suddetto comitato e ad imporre di conseguenza alla BEI di sottoporre al nuovamente il comitato per i ricorsi della contestazione presentata dall'autore del ricorso interno, affinché il comitato per i ricorsi possa pronunciarsi correttamente e nella pienezza dei suoi poteri sul rapporto di valutazione di cui trattasi (v., ad esempio, ordinanza del 21 settembre 2015, De Nicola/BEI, T-848/14 P, EU:T:2015:719, punto 40).

55 Tenuto conto della giurisprudenza citata al punto precedente, non è pertanto necessario pronunciarsi, nella fattispecie, sull'annullamento del rapporto di valutazione per il 2012. Infatti, in conseguenza dell'annullamento della decisione controversa del comitato per i ricorsi, deciso dal Tribunale al punto 52 della presente sentenza, il rapporto di valutazione per il 2012 dovrà essere oggetto di un nuovo controllo completo da parte del comitato per i ricorsi. È pertanto compito della BEI adottare a tal proposito le misure necessarie.

56 È peraltro in tal senso che, nel proprio ricorso, il ricorrente ha precisato che «[p]oiché [egli] ha interesse [ad ottenere una] seconda decisione di merito che, evidentemente, non può provenire da[l Tribunale], ma solo dal [c]omitato dei [r]icorsi (…), la prima domanda del ricorrente tende all'annullamento di tutti gli atti (…) [al fine di rinviare] le parti dinanzi al "Panel" per la decisione del merito del [ricorso interno del 3 luglio 2013]».

57 Di conseguenza, poiché la decisione controversa del comitato per i ricorsi è stata annullata, non è necessario pronunciarsi sulla legittimità del rapporto di valutazione per il 2012, che non è ancora divenuto definitivo.

Sulle conclusioni dirette all'annullamento di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui le decisioni sulle promozioni pubblicate nel marzo 2013 e la guida per il 2012

58 Poiché il Tribunale ha constatato l'illegittimità della decisione controversa del comitato per i ricorsi e ha pertanto deciso di annullare tale decisione, non è necessario pronunciarsi sulle summenzionate conclusioni. Infatti, l'eventuale annullamento degli atti in questione non sarebbe idoneo, sul piano amministrativo, a procurare al ricorrente alcun effetto utile specifico, giacché la Banca è tenuta, a norma dell'articolo 266 TFUE, a prendere tutti i provvedimenti che l'esecuzione della presente sentenza comporta.

Sulle conclusioni dirette al risarcimento dei danni

59 Occorre anzitutto ricordare che il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell'Unione, in particolare nelle controversie riguardanti i rapporti tra l'Unione e i suoi agenti, presuppone la concomitante sussistenza di tre presupposti, vale a dire l'illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni dell'Unione, la realtà del danno e l'esistenza di un nesso causale fra il comportamento criticato e il danno lamentato (v., in questo senso, sentenze del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot, C-348/06 P, EU:C:2008:107, punto 52, e del 18 novembre 2014, McCoy/Comitato delle regioni, F-156/12, EU:F:2014:247, punto 89).

60 Orbene, si deve constatare che, in nessuna fase del procedimento, il ricorrente ha dimostrato che ricorrano tutti i presupposti menzionati al punto precedente, né per quanto riguarda il danno materiale né per quanto riguarda il danno morale. Inoltre, il ricorrente non fonda le sue conclusioni dirette risarcimento del danno, in particolare quelle relative al danno morale, su alcuna esposizione chiara dei fatti pertinenti né su un'esposizione distinta, precisa e strutturata dei motivi e degli argomenti in diritto addotti. Di conseguenza, le conclusioni dirette al risarcimento dei danni devono essere dichiarate irricevibili, in quanto non sono conformi ai requisiti posti dall'articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura in vigore alla data di presentazione del ricorso, divenuto, a seguito di modifica, articolo 50, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura (v., in questo senso, sentenza del 15 febbraio 2011, AH/Commissione, F-76/09, EU:F:2011:12, punto 29, e la giurisprudenza citata).

61 In ogni caso, per quanto attiene al danno materiale risultante dalla mancata promozione del ricorrente nel 2012, è sufficiente rilevare, ad abundantiam, che qualsiasi agente dell'Unione europea può aspirare alla promozione quando soddisfi i requisiti di diritto previsti a tale effetto, a cominciare dal requisito di presentare meriti idonei a giustificare una promozione siffatta in base ad una valutazione annuale del suo rendimento, regola questa che si applica anche al personale della BEI (v. punto 3 della presente sentenza). Orbene, nella fattispecie, poiché il Tribunale ha annullato la decisione controversa del comitato per i ricorsi, vertente sulla valutazione dei meriti del ricorrente relativamente all'anno 2012, spetta agli organi competenti della Banca procedere, in primo luogo, ad una nuova valutazione dei meriti del ricorrente relativamente all'anno 2012 e trarne, poi, le conseguenze che ne derivano quanto ad un'eventuale promozione di quest'ultimo. Inoltre, per quanto riguarda il danno morale, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l'annullamento dell'atto impugnato costituisce, di

per sé, un risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente, per qualsiasi danno morale che il funzionario possa aver subito per effetto dell'atto annullato (sentenza del 23 ottobre 2013, Gomes Moreira/ECDC, F-80/11, EU:F:2013:159, punto 130, e la giurisprudenza citata).

62 Nella fattispecie, il ricorrente non dimostra di aver subito un danno morale che sia separabile da quello che gli avrebbe provocato l'illegittimità che ha motivato l'annullamento della decisione controversa del comitato per i ricorsi e che non possa essere integralmente riparato da tale annullamento.

63 In tali circostanze, le conclusioni dirette al risarcimento del danno devono essere respinte in quanto irricevibili e, in ogni caso, in quanto infondate.

Sulle spese

64 Ai sensi dell'articolo 101 del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente sopporta le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute dalla controparte, se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 1, del medesimo regolamento, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che la parte soccombente sopporti le proprie spese, ma sia condannata solo parzialmente alle spese sostenute dalla controparte, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

65 Dalla motivazione della presente sentenza risulta che la BEI è, essenzialmente, la parte soccombente. Inoltre, il ricorrente, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto che la BEI fosse condannata alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la BEI deve sopportare le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (giudice unico)

dichiara e statuisce:

1) La decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti del 23 ottobre 2013 è annullata.

2) Non vi è luogo a statuire sulle conclusioni dirette all'annullamento del rapporto di valutazione relativo all'anno 2012 e di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti.

3) Il ricorso è respinto quanto al resto.

4) La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 dicembre 2015.

Il cancelliere
W. Hakenberg

Il giudice
E. Perillo